



- PREMESSO** che in data 25.05.2015 l'utente Pontarelli ha promosso una istanza di definizione mediante modello GU14, acquisita al protocollo di questo Servizio al n°1391/COM/15 in data 25.05.2015, che vedeva come controparte l'operatore Fastweb s.p.a.
- RILEVATO** che mail del 26.05.2015 acquisita al protocollo CORECOM al n° 1406 del 26.05.2015, la ricorrente Pontarelli ha richiesto la sospensione del procedimento;
- PRESO ATTO** che con mail datata 27.07.2015 acquisita in pari data al protocollo di questo Servizio al n°2018/COM/15 la ricorrente Irene Pontarelli ha comunicato la volontà di bloccare il ricorso avverso la compagnia telefonica Fastweb s.p.a.
- VISTO** l'art. 20 del regolamento in materia di procedura di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n.173/07/CONS. e successivamente modificato ed integrato con delibera n.597/11/CONS, delibera n.479/09/CONS., delibera n.95/08/CONS. e delibera n.502/08/CONS, il quale recita "se nel corso del procedimento la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinuncia alla propria istanza...., il Direttore dispone l'archiviazione del procedimento;
- VISTA** la legge 14 novembre 1995 n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- VISTA** la legge 31 luglio 1997 n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori;
- VISTA** la legge della regione Molise 26 agosto 2002 n. 18 recante "istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)" e successive modificazioni e integrazioni; VISTO l'art. 84 del decreto legislativo del 1 agosto 2003 n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- VISTO** l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito per brevità "AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;
- VISTA** la convenzione del 16 dicembre 2009 sottoscritta tra l'AGCOM e la Regione Molise, con la quale sono state assegnate il primo pacchetto di deleghe concernenti e la successiva convenzione del 14 dicembre 2011, che ha conferito al



Co.Re.Com. Molise riguardante anche la "definizione delle controversie tra utenti e gestori della telefonia";

RITENUTO di dover procedere in merito all'archiviazione della istanza di definizione presentata dall'utente ~~.....~~ **Pontarelli**, per le sopraccitate motivazione ed in forza delle disposizioni dettate dall'art. 20 del soprarichiamato regolamento

#### DETERMINA

 per tutto quanto sopra riportato, di archiviare l'istanza di definizione prodotta dall'utente **Pontarelli** acquisita al protocollo di questo Servizio al n°1391/COM/15 in data 25.05.2015 che vedeva come controparte l'operatore **Fastweb s.p.a.** per espressa rinuncia della ricorrente formalizzata con nota del 27.07.2015 acquisita in pari data al protocollo CORECOM al n°2018;

di stabilire, ai sensi del comma 3, dell'art. 20, del regolamento in materia di procedura di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n.173/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni, che le spese di procedura restano a carico delle parti;

di comunicare il presente provvedimento alle parti.

  
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
Dott. Vincenzo TOMA



La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso,

IL DIRIGENTE

---



## MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Società bancaria - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3  
 Cap. Soc. euro 5.795.521.472.85 alla data del 19/05/2016  
 Codice Fiscale, Partita IVA, n. iscrizione al Registro delle Imprese  
 di Siena: 00854380523 - www.mps.it  
 Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena  
 Codice Banca 020015 - Codice Gruppo 053015  
 Iscritta all'Albo e presso la Banca d'Italia al n. 4274  
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
 ed al Fondo Nazionale di Garanzia

### MESSAGGIO TELEFAX

MITTENTE	FILIALE TERMOLI - 07390

DESTINATARIO	CORECOM MOLISE
	Fax 0874424767
Alla cortese attenzione:	DR LUCIO DALLA TORRE

OGGETTO	COME COMUNICATO PER LE VIE BREVI RELATIVAMENTE ALLA VOSTRA DEL 22/5 PROT 1368 SIAMO A CONFERMARVI CHE SUL CONTO CORRENTE DELLA S... INDICATO ERA ATTIVA UNA DOMICILIAZIONE.
---------	--

Numero pagine inviate (incluso questo foglio)	1
In caso di cattiva o incompleta ricezione chiamare il seguente numero telefonico:	0875706116

### AVVISO DI RISERVATEZZA

Questo documento è ad uso esclusivo del destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute sono soggette a riservatezza a termini della vigente legislazione e, quindi, ne è proibita la loro utilizzazione e diffusione. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, nella scusarsi per l'accaduto, Vi preghiamo di avvertirne immediatamente. Ringraziamo per la cortese collaborazione.



Prot. n° 2072/COM/15

Campobasso, li 27-07-2015

Al Signor Direttore del  
Servizio CO.RE.COM Molise  
Dott. Vincenzo TOMA

S E D E

Oggetto: Procedura di definizione - relazione Pratica n°21/2015

Premesso

In data 26.02.2015 è stata presentata dall'utente Ancora, una istanza di definizione mediante formulario GU14 acquisita la protocollo del CO.RE.COM. in pari data al n°457/COM/14, avverso la compagnia telefonica VODAFONE OMNITEL B.V.. relativa all'utenza telefonica 3406782291

L'utente contesta alle società VODAFONE OMNITEL B.V la circostanza di aver interrotto il contratto e successivamente di averlo riattivato senza alcun consenso dell'utente e soprattutto facendo addebitare i costi sul c/c dell'utente senza alcuna autorizzazione di quest'ultima.

Preliminarmente si osserva che l'utente aveva presentato il modello UG a seguito del quale si è tenuta in data 05.11.2014 l'udienza di conciliazione conclusasi con verbale negativo.

A seguito del GU14 presentato, si è tenuta in data 31 marzo u.s. una udienza a seguito di convocazione avvenuta con nota n.543/COM/15 del 09/03/2015, alla quale hanno partecipato entrambe le parti, sia pur con i rispettivi delegati, che si è conclusa senza alcun accordo transattivo.

Dall'esame degli atti prodotti dalle parti, questo ufficio ha ritenuto opportuno al fine di acquisire le necessarie informazioni, inoltrare all'agenzia di Termoli del Monte dei Paschi di Siena, dove la ricorrente è correntista, una nota, esattamente la n°955 del 14.04.2015 sollecitata con successiva nota n°136/COM/15 del 22.05.2015 che si allegano.

L'istituto di Credito con nota del 05.06.2015 acquisita agli atti in pari data al n°1529/COM/15, di fatto ha confermato che la signora Ancora, aveva disdetto la prima carta di credito dove era domiciliata l'utenza telefonica, e poi successivamente ne ha accesa un'altra dove ha nuovamente trasferito le precedenti domiciliazioni tra cui quella a favore della compagnia telefonica VODAFONE OMNITEL B.V. che nel frattempo aveva interrotto il servizio no per disdetta del contratto o recesso, ma per mera morosità.

Nel momento in cui l'utente ha autorizzato la domiciliazione la banca ha nuovamente accreditato le somme a favore della compagnia telefonica VODAFONE OMNITEL B.V. che contestualmente ha riattivato il servizio fino a quanto è avvenuta la disdetta formale da parte dell'utente.

Alla luce di quanto sopra, la richiesta dell'utente a parere dello scrivente può ritenersi non fondata, atteso che la Banca ha operato nel rispetto del mandato conferitole, la compagnia telefonica citata in giudizio ha operato nel pieno rispetto del contratto e della Carta dei Servizi.

La responsabilità di quanto accaduto è solo dell'utente che tra l'altro poteva e doveva chiedere al proprio istituto di credito formali spiegazioni circa l'addebito delle somme, visto il rapporto contrattuale di deposito di conto corrente acceso con lo stesso.

Si trasmette l'intero carteggio per il seguito di competenza.

Il funzionario

*Dott. Lucio Dalla Torre*  
